



Statuto dell'Associazione Culturale IEMUSICA siglabile in IEM



ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

È costituita l'Associazione musicale, teatrale, artistica e culturale nel Comune di Asti, denominata IEMUSICA.

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura ed ha per scopo:

1. promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di recitazione, di informativa musicale e di storia della musica e del teatro, masterclass di perfezionamento musicale e di recitazione, animazione, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale e teatrale, sia tra i giovani (bambini e ragazzi) che tra gli adulti;
2. operare per la promozione e la diffusione di attività culturali legate alla musica ed al teatro predisponendo ed organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento e la gestione delle attività stesse;
3. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
4. favorire ed organizzare manifestazioni musicali, teatrali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ed al teatro;
5. attivare iniziative, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale e teatrale, anche favorendo l'interscambio culturale con diverse realtà nazionali ed internazionali;
6. svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informativo ed audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione;
7. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti od altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi statutari;
8. proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana della persona, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni per scuole, anziani e per altre Associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
9. in via sussidiaria e non prevalente, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
10. operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme vigenti.

Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- a. effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

- b. amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare ed aderire ad Associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- e. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- f. richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettando sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle iniziative;
- g. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività o commercializzazione, anche in riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- i. inoltrare le opportune richieste di contributi a enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli iscritti sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell'Associazione.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno varie sezioni eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

ART. 2 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
2. il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori e dai soci ordinari;
3. per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle risorse derivanti dall'attività degli associati:
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali;
 - dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
4. il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'Atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire allo stesso, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali;
5. l'adesione all'Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;
6. i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come determinato al punto "4" precedente, e sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di

Stefano *Roberto* *Andrea* *Orlando*²

estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. A questa affermazione fa eccezione esclusivamente la quota integrativa versata dai soci fondatori e componenti il Consiglio Direttivo che potrà essere rimborsata, senza alcuna maggiorazione, al momento della fuoriuscita dal Consiglio, se non dovuta a decisione di esclusione da parte di soci per comportamenti che ne costituiscano valido motivo previsto dallo statuto;

7. le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte;
8. i soci, che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'Associazione si ispira.

ART. 3 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Fondatori

b) Ordinari

Sono associati Fondatori quelli indicati nell'Atto Costitutivo.

I soci Ordinari (Persone fisiche o altre Associazioni), sono tutti i soci che, non fondatori, concorrono con i propri contributi, con il proprio apporto e con l'utilizzo della struttura a dare vita al progetto musicale e teatrale. Saranno impegnati a versare la quota annuale stabilita dall'Atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo ed a contribuire con l'utilizzo della struttura ai costi di gestione della medesima.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

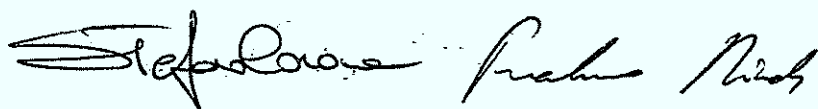
Chi intende aderire all'Associazione deve farne espressa domanda per scritto al Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto, che dichiara di ricevere in copia, ed i regolamenti sociali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano la vita associativa;
- b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali nei limiti previsti dallo statuto e deliberati dal Consiglio Direttivo.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero di partecipanti all'Associazione stessa. Il recesso ha effetto immediato, ma l'associato che recede è comunque tenuto al pagamento dei corsi già fissati a



 ³

prescindere dalla partecipazione ai medesimi.

In caso di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata.

ART. 4 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci
- B. il Presidente
- C. il Consiglio Direttivo

ART. 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

L'assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio sociale.

Essa inoltre:

1. provvede entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, in conformità a quanto disposto all'Art. 3 del presente statuto, all'elezione di eventuali nuovi consiglieri;
2. delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
3. delibera sulle modifiche al presente statuto;
4. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
5. delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
6. delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote associative.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono

Stefano *Frank* *Mich* *Thom* *Olund* 4



valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità il voto del Presidente varrà doppio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alla cariche sociali.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dello statuto che presenteranno la propria candidatura in occasione della rielezione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 6 – IL PRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio;
2. al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
3. il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità;
4. il Presidente di concerto con il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni;
5. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Tesoriere - Vice Presidente e un Segretario. I componenti rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.
2. Il consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio del Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.
3. Il Vice Presidente avrà la funzione di sostituire il Presidente nella rappresentatività e nella rappresentanza dell'Associazione ogni qual volta il presidente sia assente; si sostituirà al Presidente nel presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.
4. Il Tesoriere avrà funzioni di recepire la documentazione contabile ed amministrativa,

Stefano *Francesco* *Michele* *Paolo* 5

operare sul conto corrente bancario al fine di effettuare i pagamenti e gestire gli incassi, predisporre la documentazione contabile per gli obblighi fiscali, predisporre il rendiconto finale finanziario ed economico di concerto con il Presidente da presentare al Consiglio Direttivo.

5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri ivi compresi quelli relativi all'andamento dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
7. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi entro e non oltre quindici giorni dalla prima, è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci;
9. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente come legale rappresentante dell'Associazione sino a delibera che lo sostituisca mentre per l'ordinaria amministrazione sarà il vice Presidente a farne le funzioni, come per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
10. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
11. Il Consiglio Direttivo in carica decide l'ammissibilità della candidature alla nomina del medesimo sia in caso di integrazione del Consiglio stesso, che alla scadenza del quinquennio in occasione del rinnovo delle cariche sociali, nella modalità descritte in precedenza.

ART. 8 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea ed il Libro dei Soci.

ART. 9 – BILANCI

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio a chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
3. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 Aprile all'Approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
5. Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per il relativo parere.

Stefano *Francesco Neri* *Paolo Corradi*

ART.10 – AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finalizzare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 11 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo eventuale patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 – SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione ed a una condotta conforme ai principi delle lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'ammonizione
2. la sospensione
3. la radiazione.

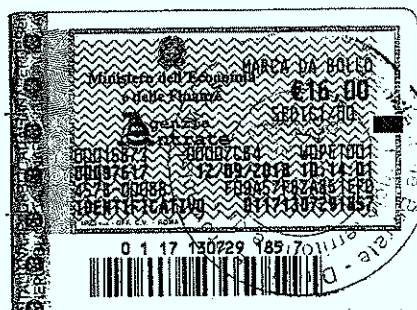
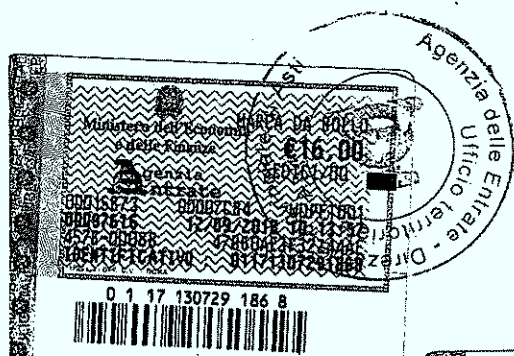
Le sanzioni disciplinari, adottate dal Consiglio Direttivo, devono essere motivate, notificate all'associato il quale ha la possibilità di presentare memorie difensive entro 10 giorni dalla notifica. Preso atto delle memorie difensive il Consiglio Direttivo comunicherà all'associato le proprie decisioni.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto tutto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel Codice Civile.

Asti, 30 Agosto 2018



Stefano CORONA

Federico NICOLA

Tiziana CORONA

